



CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione

A tutti gli effetti di legge è costituito il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, denominato più semplicemente con lo stesso valore "CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP RIVIERA LIGURE". Il Consorzio è senza scopo di lucro, ed è diretto alla tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine dei relativi oli, costituito a norma del D. M 12 aprile 2000 emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Consorzio è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, efficaci a seguito di approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

### Art. 2 – Sede e durata

Il Consorzio ha sede legale in Imperia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona - Via Tommaso Schiva, 29 18100 Imperia ed ha la durata sino al 31/12/2050, salvo proroghe.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

### Art. 3 – Scopi

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:

- a) Svolgere tutto quanto è ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualità sia dell'olio extravergine di oliva Riviera Ligure che del Consorzio in Italia e nel mondo;
- b) Promuovere e migliorare l'olivicoltura nel comprensorio di produzione, incoraggiare e guidare gli olivicoltori nell'applicazione di sistemi più razionali ed economici nella coltivazione degli oliveti;
- c) Promuovere il miglioramento nella produzione degli oli considerati, mettendo a disposizione dei consorziati un'assistenza orientativa e tecnica, controllando la rispondenza qualitativa degli oli tutelati dal Consorzio;
- d) Promuovere ed attuare studi ed iniziative nel campo olivicolo e oleicolo che valgono a dare incremento alla produzione e al commercio dell'olio extravergine di oliva a dop;
- e) Prevedere annualmente la produzione delle olive atte a produrre gli oli extravergini certificabili dop, prevedere la capacità produttiva futura, promuovere indagini di mercato relative ai consumi, elaborare i dati risultanti al fine di programmare un economico ed equilibrato sviluppo della produzione dell'olio;
- f) Vigilare affinché non si mettano in vendita con il nome degli oli considerati quelli che non siano prodotti nei territori fissati a norma del Reg. Cee n. 123/97 e provvedimenti attuativi discendenti o che, essendo ivi prodotti, non abbiano le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione;
- g) Informare ed assistere i Consorziati negli adempimenti delle norme legislative e regolamentari in vigore ed emanande in campo nazionale, comunitario ed internazionale;
- h) Svolgere in Italia ed all'estero ogni azione per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure e dell'attività svolta dal Consorzio per la tutela quantitativa e qualitativa delle produzioni;
- i) Costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti per tutto quanto ha tratto





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

- j) con la produzione e con il commercio dell'olio tutelato dal Consorzio;
- l) Collaborare con le autorità preposte alla attuazione ed alla vigilanza delle leggi relative alla produzione ed al consumo dell'olio e del Disciplinare di produzione, in armonia con gli indirizzi del consorzio;
- m) Promuovere e favorire trattative ed eventuali accordi generali anche di carattere economico ed interprofessionale, tra Consorziati e non;
- n) Collaborare con altri Consorzi di tutela, con Enti pubblici e privati al fine di promuovere e realizzare iniziative atte alla tutela, alla valorizzazione ed al sostegno della produzione e della commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure ed in generale della olivicoltura ligure nonché dei prodotti elaborati dalle Aziende associate;
- o) Svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia di oli a denominazione di origine e indicazione geografica protetta, ed in particolare quelli previsti dal Reg. Cee n. 123/97, relativo al Riviera Ligure;
- p) Stipulare accordi e convenzioni e/o aderire, quando ciò risulti opportuno ai fini di cui sopra, ad Enti privati e/o Organismi di settore e di filiera, non in contrasto con le finalità del Consorzio, fornendo all'uopo la propria collaborazione.

Nel perseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, comprese quelle finalizzate alla più efficace divulgazione delle informazioni d'interesse dei soci, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali.

#### Art. 4 – Adesioni Soci

Possono aderire al Consorzio le seguenti categorie:

- 1) Olivicoltori
- 2) Molitori
- 3) Imbottigliatori.

Nel libro dei consorziati sono evidenziate le categorie di appartenenza di ciascun consorziato.

Le categorie dei consorziati dovranno essere rappresentate nell'ambito degli organi sociali del consorzio secondo i seguenti criteri:

- quanto alla categoria Olivicoltori, nella misura del 66%,
- quanto alla categoria Molitori, nella misura del 17%,
- quanto alla categoria Imbottigliatori, nella misura del 17%.

#### Art. 5 – Modalità di ammissione

Possono essere ammessi a far parte del presente Consorzio, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP tutelata.

Non è richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado. Le domande di ammissione al Consorzio devono essere indirizzate al Presidente del Consorzio e devono contenere:

- a) La dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a quanto contemplato dallo Statuto e dai relativi regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che si impegna ad non associarsi ad altro consorzio simile;
- b) L'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e la generalità dei suoi legali rappresentanti;
- c) L'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- d) L'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- e) Gli estremi dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, oppure Sezione speciale imprenditori agricoli – fermo restando le previste esenzioni stabilite dalle leggi vigenti – per la categoria

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
D.O.P. RIVIERA LIGURE - VIA TOMMASO SCHIVA, 29 - 18100 - IMPERIA  
TEL. 0183.767924 - FAX: 0183.769039 - EMAIL: INFO@OLIORIVIERALIGURE.IT  
WWW.OLIORIVIERALIGURE.IT - C.F. : 91027920080 - P.IVA : 01363470087



CONSORZIO RICONOSCIUTO  
DAL MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
CON D.M. 14 APRILE 2011



CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

- f) produttori; compresa inoltre per i produttori, molitori ed imbottiglieri iscrizione all'Albo della dop;
- g) Le indicazioni del regolare possesso, ai sensi delle norme vigenti, dei requisiti, autorizzazioni degli impianti idonei al compimento del ciclo produttivo degli oli tutelati dal Consorzio;
- h) La dichiarazione di consentire al Consorzio e agli enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996 per fini contabili,
- i) amministrativi e statistici, nonché di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato;
- j) Ogni altra notizia che si riterrà utile ai fini dell'inquadramento organizzativo dell'azienda.

Il consiglio di amministrazione delibera nel merito dell'accettazione nel termine di due mesi, sentita la relazione degli organi tecnici del Consorzio. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 20.

Gli associati debbono obbligatoriamente versare:

- Una quota fissa di adesione al consorzio (una tantum), differenziata per categoria di appartenenza, stabilita dal Consiglio di Amministrazione; essa si intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
- Una quota ordinaria annuale proporzionale alla quantità di prodotto della precedente campagna olivicola:
- olive immesse nel sistema di controllo per l'olivicoltore destinate all'olio DOP Riviera Ligure, - olio certificato risultato dalla frangitura per il molitore, - olio confezionato per l'imbottigliatore. Detta quota verrà stabilita annualmente per ogni categoria dal Consiglio di Amministrazione.

Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i Consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati nella misura che il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, potrà stabilire nel rispetto dei criteri di proporzionalità previsti per il calcolo della quota ordinaria annuale, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. L'obbligo dei Consorziati al pagamento della contribuzione di cui sopra è valido per la durata del consorzio e sue successive proroghe. In caso di dimissioni o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno sociale, gli obblighi verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio. Per il caso di radiazione, gli obblighi verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio successivo a quello di scioglimento del vincolo. Il consorziato ha facoltà di recedere ma al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del consorzio, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente, al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 120 giorni dalla scadenza dell'esercizio in corso. In caso di recesso il Consorziato non ha alcun diritto sulla ripartizione del fondo consortile.

Decade dalla qualifica da consorziato chi, per tre campagne olivicole consecutive, nella categoria olivicoltore non immette olive nel sistema di controllo destinate all'olio DOP Riviera Ligure, nella categoria molitore non certifica olio DOP Riviera Ligure risultante dalla frangitura, nella categoria imbottigliatore non confeziona olio DOP Riviera Ligure.

#### **Art.6 – Obblighi degli associati**

I Consorziati hanno l'obbligo:

- a) Della più rigorosa osservanza di tutto quanto è previsto dal presente Statuto e del regolamento interno;
- b) Del rispetto di tutte le norme e le istruzioni che potranno essere emanate dagli Organi del Consorzio





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

per il raggiungimento dei fini consorziali;

- c) Di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività della Azienda Consorziata ivi compresi gli aspetti tecnici ed amministrativi delle stesse;
- d) Di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti sia dal prodotto tutelato dal Consorzio che dagli altri Consorziati o che comportino comunque pregiudizio all'immagine del prodotto sul mercato nazionale o sui mercati esteri;
- e) Di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- f) Di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli Organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica
- g) interna ed il diritto alla critica.

#### **Art. 7 – Provvedimenti disciplinari e sanzioni**

In caso di violazioni da parte dei Consorziati degli obblighi comunque nascenti dallo Statuto, le stesse saranno contestate al consorziato dal Consiglio di Amministrazione che fisserà un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale il Consorziato potrà far pervenire, per iscritto e con l'eventuale presenza, al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di particolare gravità, evidenza ed urgenza, disporrà – contestualmente alla contestazione della violazione – la sospensione cautelare del Consorziato dai servizi attivi del Consorzio sino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al comma successivo. La sospensione cautelare - che non può durare oltre 30 giorni - non esime il Consorziato dall'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare, anche in via congiunta, in relazione alla gravità del caso, le seguenti sanzioni:

- Censura,
- Ammenda stabilita in misura discrezionale dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla gravità stessa, ma comunque compresa tra un minimo di Euro cinquecento ed un massimo di Euro mille;
- Sospensione dei diritti sociali e dai servizi attivi erogati dal Consorzio da 3 mesi a 1 anno ed inibizione dall'uso del marchio consortile, anche nei collarini;
- Radiazione dal Consorzio.

Le procedure di cui sopra saranno disciplinate dal regolamento interno, efficace a seguito di approvazione Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro 5 giorni dalla data delle relative delibere: contro di esse l'interessato entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione potrà ricorrere al Collegio arbitrale. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 8 – Organi**

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

#### **Art. 9 – Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Consorzio ed è l'organo sovrano del Consorzio stesso. L'assemblea è costituita dagli associati in regola col pagamento delle quote di cui all'art. 5.

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
D.O.P. RIVIERA LIGURE - VIA TOMMASO SCHIVA, 29 - 18100 - IMPERIA  
TEL. 0183.767924 - FAX: 0183.769039 - EMAIL: INFO@OLIORIVIERALIGURE.IT  
WWW.OLIORIVIERALIGURE.IT - C.F. : 91027920080 - P.IVA : 01363470087



CONSORZIO RICONOSCIUTO  
DAL MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
CON D.M. 14 APRILE 2011



CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

Ad ogni socio che nella categoria olivicoltore abbia immesso nel sistema di controllo olive destinate all'olio DOP Riviera Ligure, nella categoria molitore abbia certificato olio DOP Riviera Ligure risultante dalla frangitura, nella categoria confezionatore abbia imbottigliato olio DOP Riviera Ligure spetta un voto.

Inoltre a ciascun associato vengono attribuiti un numero di voti calcolati in base alla quantità di prodotto immesso nel sistema di controllo nella campagna olivicola immediatamente precedente la sessione assembleare con le seguenti modalità:

- nella categoria olivicoltori un voto ogni 3 quintali equivalente olio di olive immesse nel sistema di controllo, valutando la resa delle olive in olio pari al 25% ;
- nella categoria molitori un voto ogni 10 quintali di olio prodotto certificato DOP Riviera Ligure risultante dalla frangitura;
- nella categoria confezionatori un voto ogni 10 quintali di olio DOP Riviera Ligure imbottigliato.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte: qualora infatti l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Con delega ogni Consorziato può farsi rappresentare da altro Consorziato, salvo quanto infra specificato; sono concesse 2 deleghe per consorziato. Non è consentita la delega al consorziato privo di diritto di voto poiché non in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Consorziati persone fisiche potranno rilasciare delega scritta altresì, ad un loro parente e ad un loro affine entro il terzo grado ed al loro coniuge. In questo caso il delegato non potrà essere depositario di altre deleghe.

I Consorziati persone giuridiche potranno rilasciare delega scritta altresì ad un proprio amministratore e ad un proprio dipendente. In questo caso il delegato non potrà essere depositario di altre deleghe.

E' escluso di diritto dalla partecipazione all'Assemblea il Consorziato moroso nel pagamento delle contribuzioni dovute. L'eventuale sua delega rilasciata a terzi è da considerarsi nulla.

#### **Art. 10 – Convocazione e compiti dell' assemblea**

L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria nei primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, che resta fissato per il 31 Dicembre di ogni anno. Essa è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal Presidente, tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei Consorziati almeno 10 giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare. Nel medesimo avviso può essere indicata anche la data ed il luogo dell' eventuale seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede del Consorzio purché in Liguria ed è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente più anziano. L'Assemblea nomina il segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell' Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all' Assemblea.

Spetta all' Assemblea ordinaria eleggere il Consiglio di Amministrazione con le procedure definite dallo specifico regolamento approvato dalla stessa su proposta dell'organo amministrativo. Inoltre l'Assemblea ordinaria delibera:

- a) Sul rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) Sulla relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) Sulla relazione del Collegio Sindacale;
- d) Sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- e) Su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi comprese le previsioni di spese per l'esercizio in corso e la destinazione degli avanzi e dei fondi di riserva.





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le deleghe concorrono a formare il numero dei voti e per tanto sono valide agli effetti del numero legale per la validità delle Assemblee. L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria ogni qual volta ve ne sia la necessità, sia per deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta del collegio dei Revisori dei Conti, o di un quinto dei soci iscritti o per invito dell'Autorità governativa, e con l'iscrizione degli argomenti da mettere in discussione. In questo caso il Consiglio ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta. Spetta all'Assemblea straordinaria ogni deliberazione sulla proroga del Consorzio o sul suo anticipato scioglimento e sulla modifica dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- In prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettante all'intera compagine consortile;
- In seconda convocazione quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti stessi.

Le deliberazioni delle Assemblee vengono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza di voti espressi dai soci presenti ed impegnano tutti i soci, quindi anche gli assenti e dissenzienti. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici a 15 membri e dura in carica quattro anni.

Nel consiglio di amministrazione possono essere eletti solo consorziati, nella persona di legali rappresentanti o di persone che operano nell'azienda previa deposito in consorzio di specifica delega. Tutti i membri sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi. Le disposizioni del presente comma si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre, a nominare due vice presidenti al proprio interno.

Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 2016 n.154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Nel caso di mancata o insufficiente presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza o insufficiente presenza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del quinto comma si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata o insufficiente presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza o insufficiente presenza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del dimissionario. I Consiglieri che senza giustificato motivo sono assenti a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, od in sostituzione il Vice Presidente





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

più anziano lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri o del Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

In ogni caso le riunioni del Consiglio dovranno avere luogo almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

#### **Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio sovrintende a tutta la gestione del Consorzio ed a quanto è prescritto dal presente Statuto. Inoltre provvede all'organizzazione interna del Consorzio, compila il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre alle Assemblee per l'approvazione, autorizza le spese per il funzionamento del Consorzio, sia di natura ordinaria che straordinaria e provvede a tutto quanto altro possa occorrere per il raggiungimento degli scopi del Consorzio.

#### **Art. 13 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplementi nominati dall'Assemblea indicandone il Presidente ed i relativi compensi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale deve controllare la amministrazione della società, vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio.

#### **Art. 14 – Presidente del Consorzio**

Il Presidente deve essere socio del Consorzio ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Spettano al Presidente, ed in caso di assenza al Vice Presidente più anziano, la rappresentanza legale del Consorzio, la Presidenza dell'Assemblea e del Consiglio e l'esecuzione delle relative deliberazioni. Spettano al Presidente la convocazione del Consiglio, nonché la vigilanza sull'andamento del Consorzio e del personale. Il Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere autorizzato ad adottare, nei casi di urgenza, atti reclamati dal bisogno. Al Presidente e a ciascun Vice Presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio avanti l'autorità Giudiziaria in cause attive o passive, nei giudizi civili e penali, con facoltà per questi di costituirsi parte civile in difesa dei diritti e degli interessi del Consorzio e con facoltà di nominare procuratori e rilasciare procure e deleghe agli stessi. Il Consiglio può concedere al Presidente una indennità di carica, ratificata dall'Assemblea. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare ad altra persona la rappresentanza del Consorzio in casi specifici presso Enti, organizzazioni, uffici, etc.

#### **Art. 15 – Direttore**

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee e svolge tutte le mansioni attribuitegli dal regolamento interno. Qualora il consorzio rimanga temporaneamente privo del direttore, il Presidente ne assume le funzioni.

#### **Art. 16 – Funzionamento del Consorzio**

Con apposito regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere stabiliti: la pianta organica, il trattamento, la disciplina, l'incombenza i diritti ed i doveri del personale stipendiato dal Consorzio nonché tutto quanto attiene al funzionamento del Consorzio. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
D.O.P. RIVIERA LIGURE - VIA TOMMASO SCHIVA, 29 - 18100 - IMPERIA  
TEL. 0183.767924 - FAX: 0183.769039 - EMAIL: INFO@OLIORIVIERALIGURE.IT  
WWW.OLIORIVIERALIGURE.IT - C.F. : 91027920080 - P.IVA : 01363470087



CONSORZIO RICONOSCIUTO  
DAL MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
CON D.M. 14 APRILE 2011



CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

#### **Art. 17 – Fondo consortile**

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per gli acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

#### **Art. 18 – Scioglimento del Consorzio**

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento del Consorzio deve procedere altresì alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le remunerazioni. Il patrimonio netto del Consorzio risultante del bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 – Marchio Consortile**

Il Consorzio è titolare di un marchio il cui uso è concesso nel rispetto del regolamento d'uso e delle disposizioni del presente statuto. Il Consorzio potrà essere anche titolare di altri marchi che andrà a registrare in futuro, previa comunicazione al MIPAAF per la necessaria approvazione.

#### **Art. 20 – Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale**

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione saranno definite da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio in cui ha sede il consorzio, in conformità allo Statuto – Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio in cui ha sede il consorzio.

#### **Art. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dai regolamenti interni, si rinvia alle norme di legge.

